

NEWSLETTER LAVORO 01 – 2020

Novità fiscali e tributarie 2020 area payroll

1. **Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**
2. **Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**
3. **Legge di Bilancio: modifica alle soglie di deducibilità dei buoni pasto**

1. **Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019 ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi obblighi di presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

In particolare, ha chiarito **che è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta**, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del "bonus 80 euro" e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti.

In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- f) sostituti d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate o direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Invitiamo tutti i clienti a dotarsi urgentemente e già dalla scadenza prevista per il 16.01.2020 degli strumenti idonei ad effettuare questo versamento. La STP rimane a disposizione per effettuare il servizio di pagamento dei modelli F24 su richiesta.

2. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 108 del 23 dicembre e 109/E del 24 dicembre 2019 ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute e compensazioni in caso di appalti e subappalti.

La normativa è applicabile ai committenti che appaltano opere o servizi:

- di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro,
- in forma di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma",

In questi casi grava sull’appaltatore, **con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020**, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020, l’obbligo di consegnare al committente la seguente documentazione:

- le deleghe di pagamento F24;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente, direttamente nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati, con il dettaglio:
 - a) delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente;
 - b) dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
 - c) delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, l’Agenzia ha istituito un apposito codice identificativo denominato “Committente” e ha fornito indicazioni su come compilare l’F24 suddividendo le ritenute per committente.



LABOUR AND TAX ADVISORS

I suddetti obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui sopra sarà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

3. Legge di Bilancio: modifica alle soglie di deducibilità dei buoni pasto

La legge 160/2019 ha modificato a decorrere dal 2020 le soglie di deducibilità dei buoni pasto. La norma prevede che "le prestazioni sostitutive di vitto non costituiscono reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 4,00 euro, aumentato a 8,00 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica".

Si segnala pertanto che sulla parte eccedente i 4,00 euro al giorno dei Ticket Restaurant cartacei consegnati a decorrere dal 2020 è necessario applicare le ritenute fiscali e contributive di legge.

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione restano invece esenti fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.